STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
KULTUR UND TOURISMUS

Freistaat
SACHSEN

Panoramica delle norme giuridiche in materia di protezione dei beni culturali e di regolamentazione dell’esportazione di beni culturali

26 settembre 2025 | Linda Bereuter

Classificazione

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

I. Storia della protezione dei beni culturali

II. Obiettivi della protezione dei beni culturali

III. Fondamenti giuridici

IV. Definizione dei beni culturali ai sensi della legge tedesca sulla protezione dei beni culturali (Kulturgutschutzgesetz, KGSG)

V. La libera circolazione dei beni culturali e le sue eccezioni

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

I. Classificazione dei divieti di esportazione, § 21 KGSG

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione

C. Traffico illecito di beni culturali - sequestro di beni culturali

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
KULTUR UND TOURISMUS

Freistaat
SACHSEN

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

I. Storia della protezione dei beni culturali

- Secondo la Costituzione tedesca (articolo 73, comma 1, punto 5a), la protezione contro l'esportazione dei beni culturali è competenza esclusiva del governo federale.
- Prima del 2016, la protezione dei beni culturali in Germania era regolamentata in modo rudimentale in diverse norme legislative:
  - Legge sulla protezione contro l'esportazione dei beni culturali tedeschi del 1955
  - Legge sulla restituzione dei beni culturali
  - Legge attuativa della Convenzione dell'Aia

  La protezione contro l'esportazione dei beni culturali riguardava solo gli oggetti iscritti nel registro dei beni culturali di importanza nazionale.
- Il 6 agosto 2016 è entrata in vigore la legge tedesca sulla protezione dei beni culturali (Kulturgutschutzgesetz, KGSG). Essa riassume tutte le disposizioni vigenti a livello federale in materia di protezione dei beni culturali e ne estende la protezione. Adeguandosi alle norme comunitarie e internazionali, questa legge ha rafforzato la protezione dei beni culturali.
  Si tratta di una legge federale che viene applicata dalle autorità dei Länder.

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

II. Obiettivi della protezione dei beni culturali

- Salvare, conservare e preservare per le generazioni future importanti testimonianze dell'umanità e renderle accessibili alla collettività.
- Protezione dei beni culturali nazionali: protezione dei beni culturali in Germania contro l'esportazione all'estero
- Protezione dei beni culturali internazionali: protezione dei beni culturali di Stati stranieri trasportati illegalmente in Germania
- La legge sulla protezione dei beni culturali disciplina:
  - la protezione dei beni culturali nazionali contro l'esportazione
  - l'importazione e l'esportazione di beni culturali
  - la commercializzazione di beni culturali
  - la restituzione di beni culturali importati illegalmente
  - la restituzione di beni culturali esportati illegalmente
  - l'impegno alla restituzione nel prestito internazionale

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

III. Fondamenti giuridici (elementi)

Diritto nazionale

- **Legge federale tedesca sulla protezione dei beni culturali**
- Leggi sulla tutela dei monumenti dei Länder tedeschi

Diritto europeo

- **Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali**
- Regolamenti relativi all'importazione, all'esportazione e al commercio di beni culturali siriani (Regolamento UE n. 1332/2013) e iracheni (Regolamento CE n. 1210/2003)
- Regolamento (UE) 2019/880 del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo al trasferimento e all'importazione di beni culturali

Diritto internazionale (diritto delle relazioni internazionali)

- Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e protocolli aggiuntivi
- Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 sulle misure volte a vietare e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illegali di beni culturali

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

IV. Definizione dei beni culturali ai sensi della legge tedesca sulla protezione dei beni culturali (Kulturgutschutzgesetz, KGSG)

- **Concetto generale di bene culturale** (§ 2, comma 1, punto 10 KGSG)

  Per bene culturale si intende qualsiasi oggetto mobile o insieme di oggetti di valore artistico, storico o archeologico o appartenente ad altri settori del patrimonio culturale, in particolare di valore paleontologico, etnografico, numismatico o scientifico.

- **Beni culturali di valore nazionale** (§ 6, comma 1, punto 1 KGSG)

  Beni culturali iscritti in un registro dei beni culturali di valore nazionale.

  -> Ogni Land tiene un registro
  -> Ad esempio nel registro della Sassonia è iscritto un violino Antonio Stradivari

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

IV. Definizione dei beni culturali ai sensi della legge tedesca sulla protezione dei beni culturali (Kulturgutschutzgesetz, KGSG)

- **Bene culturale nazionale** (§ 6, comma 1, numeri 1-4 e comma 2 KGSG)
  - Punto 1: beni culturali di valore nazionale
  - Punto 2: beni culturali di proprietà pubblica e conservati da un'istituzione pubblica preposta alla tutela dei beni culturali
  - Punto 3: beni culturali di proprietà di e conservati da un'istituzione preposta alla tutela dei beni culturali finanziata prevalentemente con fondi pubblici
  - Punto 4: beni culturali facenti parte di una collezione d'arte della Confederazione tedesca o dei Länder
  - Comma 2: prestiti privati a una delle suddette istituzioni per la durata del prestito
- **Altri beni culturali**: beni culturali che non sono beni culturali nazionali.

A. Introduzione alla protezione dei beni culturali

IV. La libera circolazione dei beni culturali e le sue eccezioni

- Principio: libera circolazione dei beni culturali (§ 20 KGSG)

  I beni culturali possono essere importati, esportati e commercializzati, salvo che questa legge o altre disposizioni di legge, in particolare gli atti giuridici direttamente applicabili dell'Unione Europea, prevedano divieti o restrizioni.

- Eccezioni:
  - Divieto di importazione (§ 28 KGSG)
    - In particolare: violazione del Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo al trasferimento e all'importazione di beni culturali
    - Sussiste un divieto di importazione se vige un divieto di esportazione nel Paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti.
    - A partire da determinati limiti di età e di valore, è obbligatorio presentare un'autorizzazione o una dichiarazione dell'importatore.
  - Divieto di esportazione (§§ 21 e segg. KGSG)

B. Regolamentazione dell’esportazione di beni culturali

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

I. Classificazione dei divieti di esportazione, § 21 KGSG

- Definizione di esportazione: il trasferimento fisico, anche solo temporaneo, di beni culturali al di fuori del territorio federale (§ 2, comma 1, punto 2 KGSG).
- L'esportazione è illecita **se vige un divieto di esportazione**.
- Il § 21 KGSG introduce delle distinzioni:
  - Divieti assoluti
    - Divieti assoluti limitati: durante una procedura di registrazione (§ 21, punto 1 KGSG); durante un sequestro (§ 21, punto 4 KGSG); durante un blocco in dogana (§ 21, punto 5 KGSG)
    - Divieti assoluti illimitati: in caso di importazioni illecite di beni culturali (§ 21, punto 3 KGSG)
  - Divieti con riserva di autorizzazione (§ 21, punto 2 KGSG)
    - Il divieto termina quando viene rilasciata un'autorizzazione (§§ 22-27 KGSG)

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

Per determinare se è necessaria un'autorizzazione, occorre distinguere tra:

- **Durata dell'esportazione prevista**
  - Esportazione temporanea (≤ 5 anni)
  - Esportazione definitiva
- **Tipo di beni culturali**
  - Beni culturali nazionali
  - Altri beni culturali
- **Luogo di esportazione**
  - Esportazione nell'UE
  - Esportazione in un Paese terzo

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

Esportazione definitiva

- **Beni culturali nazionali**, § 23 KGSG
- **Altri beni culturali:** esportazione all'interno dell'UE (§ 24, comma 1, punto 2 KGSG) o verso Paesi terzi (§ 24, comma 1, punto 1 KGSG, Regolamento CE n. 116/2009)

Esportazione temporanea

- **Beni culturali nazionali**
  - Beni culturali non ancora definiti: § 25 KGSG (autorizzazione possibile in generale)
  - Beni culturali definiti: § 26 KGSG (autorizzazione possibile nello specifico)
  - Beni culturali definiti: § 22 KGSG
- **Altri beni culturali**
  - Esportazione all'interno dell'UE: § 24, comma 1, punto 2 KGSG
  - Esportazione in Paesi terzi: § 24, comma 1, punto 1 KGSG in combinato disposto con il Regolamento (CE) n. 116/2009
  - Casi speciali: § 25 KGSG (autorizzazione possibile in generale) o § 26 KGSG (autorizzazione possibile nello specifico)

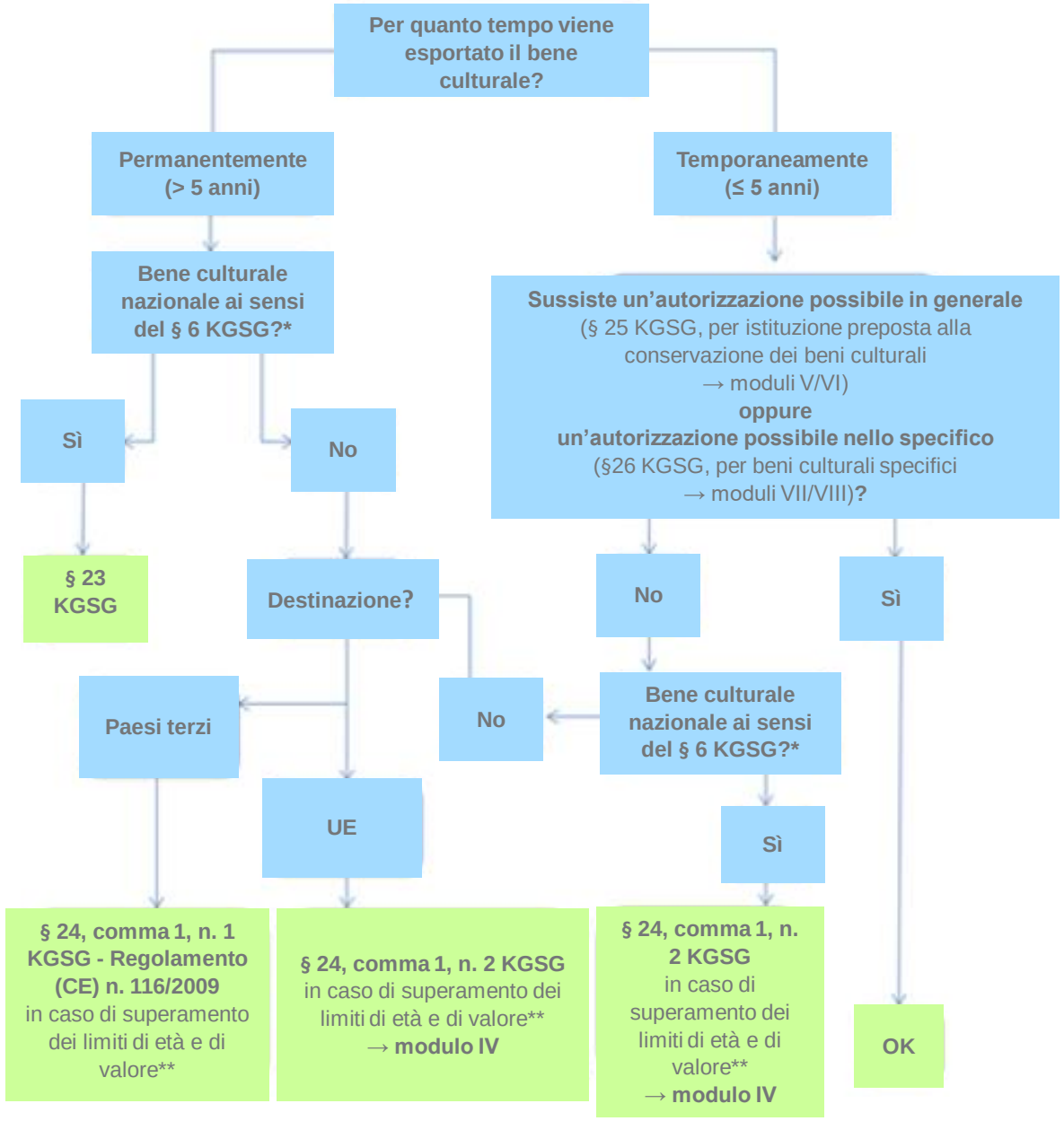

Autorizzazione all'esportazione ai sensi di KGSG
Qual è quella giusta?

Fonte: https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblaetter/Flowchart.html?nn=131876, aggiornamento gennaio 2018

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

1. La normale autorizzazione ai sensi del § 24 KGSG

- Solo per gli altri beni culturali
- Esportazione temporanea o definitiva
- Differenziazione in base al luogo di esportazione
  - In uno Stato membro dell'UE, § 24, comma 1, punto 1 KGSG
  - In un Paese terzo, § 24, comma 1, punto 1 KGSG e **Regolamento (CE) n. 116/2009**

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

a. Autorizzazione ai sensi del § 24, comma 1, punto 1 KGSG: esportazione in Paese terzo

- Applicazione diretta del Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali.
- Obiettivo del regolamento
  - Al fine di tutelare il mercato interno, devono essere emanate norme che garantiscano la protezione dei beni culturali nel commercio di merci con Paesi terzi.
  - Il regolamento mira a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali oltre le frontiere esterne della Comunità. Ciò avviene richiedendo la presentazione di un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dagli Stati membri competenti prima dell'esportazione di beni culturali registrati.
- Ambito di applicazione del regolamento rispetto al diritto nazionale
  - Si applica solo alle esportazioni in Paesi terzi
  - Si applica solo alle categorie di beni culturali menzionate entro i limiti di età e di valore stabiliti
  - Non si applica ai beni culturali nazionali [articolo 2, comma 4 del Regolamento (CE) n. 116/2009]

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

a. Autorizzazione ai sensi del § 24, comma 1, punto 1 KGSG: esportazione in Paese terzo

- Ambito di applicazione oggettivo del Regolamento (CE) n. 116/2009
  - Riferimento a categorie di beni culturali

1. Oggetti archeologici[1] provenienti da scavi e reperti archeologici terrestri o subacquei, da siti archeologici o da collezioni archeologiche	6. Acqueforti e incisioni originali / serigrafie / litografie e relative matrici / manifesti originali non appartenenti all'autore	12. Archivi
2. Elementi di monumenti artistici e architettonici o monumenti religiosi provenienti dalla loro divisione	7. Opere originali di scultura e copie realizzate con lo stesso procedimento (eccettuato il n. 1)	13. a) Collezioni[2] e singoli esemplari provenienti da collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche o anatomiche
3. Quadri e dipinti (eccettuati i nn. 4 e 5) non appartenenti all'autore	8. Fotografie/filmati, compresi i negativi, non appartenenti all'autore	13. b) Collezioni* di valore storico, paleontologico, etnografico o numismatico[3]
4. Acquerelli/guazzi/ pastelli non appartenenti all'autore	9. Manoscritti, comprese carte geografiche e partiture / incunaboli non appartenenti all'autore	14. Mezzi di trasporto
5. Mosaici (eccettuati i nn. 1 e 2) / disegni non appartenenti all'autore	10. Libri	15. a) Altri oggetti d'antiquariato[4], se non rientranti nelle categorie di cui ai nn. da 1 a 14
	11. Carte geografiche stampate	15. b) Altri oggetti d'antiquariato[5], se non rientranti nelle categorie di cui ai nn. da 1 a 14

  - Riferimento a limiti di età e di valore
    - AD ESEMPIO, l'autorizzazione è necessaria solo per dipinti di età pari o superiore a 50 anni e di valore pari o superiore a € 150.000
    - AD ESEMPIO, l'autorizzazione è necessaria solo per libri di età pari o superiore a 100 anni e di valore pari o superiore a € 50.000

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

b. Autorizzazione ai sensi del § 24, comma 1, punto 2, KGSG: esportazione all'interno dell'UE

- Ambito oggettivo
  - Riferimento alle stesse categorie di beni culturali di cui al Regolamento (CE) n. 116/2009
  - Riferimento a limiti di età e di valore
    - I limiti sono tuttavia molto più elevati: in generale il doppio dei limiti di valore minimi previsti dal regolamento europeo; anche i limiti di età sono in generale più elevati

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
KULTUR UND TOURISMUS

Freistaat
SACHSEN

Limiti di età e di valore **Regolamento (CE) n. 116/2009** e **§ 24, comma 1, punto 2 KGSG** a confronto

Categorie	Esportazione al di fuori del mercato interno dell'UE [§ 24, comma 1, punto 1 KGSG e Regolamento (CE) n. 116/2009]		Esportazione dalla Germania all'interno dell'UE (§ 24, comma 1, punto 2 KGSG)	
	Età (in anni)	Valore (in euro)	Età (in anni)	Valore (in euro)
1. Oggetti archeologici[1] provenienti da scavi e reperti archeologici terrestri o subacquei, da siti archeologici o da collezioni archeologiche	100	0	100	0
2. Elementi di monumenti artistici e architettonici o monumenti religiosi provenienti dalla loro divisione	100	0	100	0
3. Quadri e dipinti (eccettuati i nn. 4 e 5) non appartenenti all'autore	50	150 000	75	300 000
4. Acquerelli/guazzi/pastelli non appartenenti all'autore	50	30 000	75	100 000
5. Mosaici (eccettuati i nn. 1 e 2) / disegni non appartenenti all'autore	50	15 000	75	50 000
6. Acqueforti e incisioni originali / serigrafie / litografie e relative matrici / manifesti originali non appartenenti all'autore	50	15 000	75	50 000
7. Opere originali di scultura e copie realizzate con lo stesso procedimento (eccettuato il n. 1)	50	50 000	75	100 000
8. Fotografie/filmati, compresi i negativi, non appartenenti all'autore	50	15 000	75	50 000
9. Manoscritti, comprese carte geografiche e partiture / incunaboli non appartenenti all'autore	50	0	75	50 000
10. Libri	100	50 000	100	100 000
11. Carte geografiche stampate	200	15 000	200	30 000
12. Archivi	50	0	50	50 000
13. a) Collezioni[2] e singoli esemplari provenienti da collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche o anatomiche	nessun limite di età	50 000	nessun limite di età	100 000
13. b) Collezioni* di valore storico, paleontologico, etnografico o numismatico[3]				
14. Mezzi di trasporto	75	50 000	150	100 000
15. a) Altri oggetti d'antiquariato[4], se non rientranti nelle categorie di cui ai nn. da 1 a 14	tra 50 e 100	50 000	100	100 000
15. b) Altri oggetti d'antiquariato[5], se non rientranti nelle categorie di cui ai nn. da 1 a 14	più di 100	50 000	100	100 000

Fonte: https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblaetter/Alters_und_Wertgrenzen_24KGSG.pdf?__blob=publicationFile&v=3, Stand 12.05.2020

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

c. Esportazione all'interno dell'UE: comparazione giuridica

Stato	Differenze rispetto al Regolamento (CE) n. 116/2009	Fondamento
Germania	- Assunzione delle categorie di beni culturali - Tuttavia, in generale, i limiti di valore sono raddoppiati - I limiti di età sono in parte superiori	§ 24, comma 2 KGSG
Francia	- Assunzione delle categorie di beni culturali - Criterio aggiuntivo del "valore artistico, storico, archeologico" - Vengono sostanzialmente assunti i limiti di età e di valore del regolamento europeo	Art. L 111-2, art. R 111-1, allegato 1 del Code du Patrimoine (Codice del patrimonio culturale)
Italia	- Categorie di beni culturali proprie - Limiti di età e di valore propri	Art. 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

B. Regolamentazione dell'esportazione di beni culturali

II. Divieto di esportazione con riserva di autorizzazione, § 21, punto 2 KGSG

2. Autorizzazioni speciali ai sensi dei §§ 25, 26 KGSG

- La regolamentazione può valere anche per l'esportazione in Paesi terzi [ai sensi degli articoli 1, 10 e 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012, attuativo del Regolamento (CE) n. 116/2009]
- Obiettivo: agevolazione del prestito
- Vantaggio: non è necessario presentare una richiesta specifica per ogni singolo caso
- Si applica solo all'esportazione temporanea (≤ 5 anni)
  - § 25 KGSG, autorizzazione possibile in generale: autorizzazione di qualsiasi esportazione di tutti i beni di una collezione
  - § 26 KGSG, autorizzazione possibile nello specifico: autorizzazione di qualsiasi esportazione di un oggetto specifico
- Richiedenti: istituzioni (pubbliche/private) che conservano beni culturali; ai sensi del § 26 KGSG anche privati cittadini
- Condizioni: prova dell'affidabilità del richiedente (restituzione puntuale degli oggetti indenni); prova della regolarità dell'esportazione

C. Traffico illecito di beni culturali - sequestro di beni culturali

C. Traffico illecito di beni culturali - sequestro di beni culturali

- Traffico illecito di beni culturali in caso di importazione o esportazione illegale di beni culturali
- Sequestro di beni culturali
  - Blocco da parte delle autorità doganali in casi sospetti e informazione dell'autorità competente (§ 81, comma 3 KGSG)
  - Oppure acquisizione della conoscenza della violazione con altri mezzi, ad esempio nota verbale di uno Stato / diritto di restituzione
  - Sequestro da parte delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali in caso di fondato sospetto di violazione

    → Verifica della necessità di un'autorizzazione per l'esportazione (o l'importazione) (cfr. diapositive 9 e 14).

STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT
KULTUR UND TOURISMUS

Freistaat
SACHSEN

Grazie per l’attenzione!

Linda Bereuter
Referente
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, KULTUR UND TOURISMUS (Ministero di Stato sassone per la scienza, la cultura e il turismo) |
Saxon State Ministry for Science, Culture and Tourism
Ufficio 21 | Allgemeine Kulturangelegenheiten und Erinnerungskultur (Affari culturali generali e cultura della memoria)
Wigardstraße 17 | 01097 Dresda | Indirizzo postale: casella postale 10 09 20 | 01079 Dresda
Tel.: +49 351 564-62140
linda.bereuter@smwk.sachsen.de | www.smwk.sachsen.de